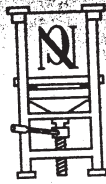


TIPOGRAFIA EDITRICE CESARE NANI
COMO 1991



REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

1400
Mario Luciani

PROVINCIA DI PAVIA
COMUNE DI BORGARATTO BORGOLO

Mod. 277 - M

ORIGINALE

Allegato alla Delib. di C.C.
N° 46 del 30/5/91

INDICE

TITOLO I - DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTO DI DECESSI

Art. 1.	Dennuncia dei casi di morte	pag. 7
Art. 2.	Dennuncia dei casi di morte da farsi dai medici	7
Art. 3.	Dennuncia di casi di morte all'Autorità giudiziaria	7
Art. 4.	Rinvenimento di resti mortali	8
Art. 5.	Visita del medico necroscopo	8
Art. 6.	Casi di morte per malattia infettiva	8
Art. 7.	Rilascio dell'autorizzazione per la sepoltura	8
Art. 8.	Nati morti e prodotti abortivi	9
Art. 9.	Riscontro diagnostico	9

TITOLO II - PERIODO DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI

Art. 10.	Periodo di osservazione normale	10
Art. 11.	Periodo di osservazione cautelativo	10
Art. 12.	Riduzione del periodo di osservazione	10
Art. 13.	Posizione del corpo durante il periodo di osservazione	10
Art. 14.	Depositi di osservazione	11

TITOLO III - DEPOSIZIONE DEI CADAVERI NEI FERETRI

Art. 15.	Deposizione del cadavere nel feretro	12
Art. 16.	Caratteristiche della cassa	12

TITOLO IV - TRASPORTO DEI CADAVERI

Art. 17.	Trasporto di salme	13
Art. 18.	Caratteristiche dei carri per il trasporto	13
Art. 19.	Trasporti con termini ridotti	13
Art. 20.	Morti per infortuni o incidenti	14
Art. 21.	Precauzione per i decessi a causa di malattie infettive	14
Art. 22.	Trasporti con mezzi speciali	14
Art. 23.	Orari dei trasporti funebri	15
Art. 24.	Trasporto di salme in altro Comune	15
Art. 25.	Modalità per il trasporto fuori Comune	15
Art. 26.	Autorizzazione per il trasporto fuori Comune	15

TITOLO V - CONSEGNA DELLE SALME AL CIMITERO

Art. 27.	Autorizzazione per la sepoltura	16
Art. 28.	Custodia dei documenti	16
Art. 29.	Ricevimento di salme e resti mortali	16
Art. 30.	Deposito provvisorio di salme o di resti mortali	16

TITOLO VI - INUMAZIONI

Art. 31.	Sepolture	17
Art. 32.	Caratteristiche del terreno per le inumazioni	17
Art. 33.	Forma e classe dei campi	17

Art. 34. Cippi indicativi	»	17
Art. 35. Scavo della fossa	»	17
Art. 36. Dimensioni e disposizioni delle fosse per adulti	»	18
Art. 37. Fosse per bambini di età inferiore ai dieci anni	»	18
Art. 38. Modalità di concessione	»	18
Art. 39. Revoca e decadenza della sepoltura	»	18
Art. 40. Caratteristiche delle casse per l'inumazione	»	19
Art. 41. Norme riguardanti le sepolture a inumazione	»	19
Art. 42. Ornamento con fiori e piante	»	19
Art. 43. Scadenza della concessione - Recupero materiali	»	20

Titolo VII - TUMULAZIONI

Art. 44. Sepolture a tumulazione	»	21
Art. 45. Tipi e durata delle concessioni	»	21
Art. 46. Atto di concessione	»	21
Art. 47. Pagamento della concessione - Cauzione	»	21
Art. 48. Doveri dei concessionari	»	22
Art. 49. Decorrenza della concessione - Rinnovi	»	22
Art. 50. Scadenza della concessione	»	22

Titolo VIII - CAPPELLE ED EDICOLE

Art. 51. Concessione dell'area	»	23
Art. 52. Presentazione dei progetti ed esecuzione dei lavori	»	23
Art. 53. Modalità per la presentazione dei progetti	»	23
Art. 54. Prescrizioni da osservare nel corso dei lavori	»	23
Art. 55. Diritti di sepolcro	»	24
Art. 56. Ossari, cinerari, colombari	»	24
Art. 57. Mancata utilizzazione dell'area	»	24
Art. 58. Collaudo delle opere e rimborso del deposito cauzionale	»	24
Art. 59. Salme o resti provenienti da altri Comuni	»	25
Art. 60. Manutenzione delle opere	»	25

Titolo IX - TOMBE INDIVIDUALI

Art. 61. Norme per la concessione	»	26
Art. 62. Sovrapposizione di salme	»	26
Art. 63. Termini per la costruzione del monumento	»	26
Art. 64. Manutenzione - Revoca - Decadenza	»	27

Titolo X - COLOMBARI

Art. 65. Norme per la concessione	»	28
Art. 66. Lastre di chiusura ed ornamenti	»	28
Art. 67. Caratteristica dei feretri	»	28
Art. 68. Diritto di sepoltura e durata della concessione	»	28

Titolo XI - OSSARI E CINERARI

Art. 69. Ossario comune	»	29
Art. 70. Nicchie ossario	»	29
Art. 71. Cinerario comune	»	29
Art. 72. Cellerie cinerarie	»	29

TITOLO XII - CREMAZIONE

Art. 73. Trasporto salma per la cremazione	pag. 30
Art. 74. Urna cineraria	» 30
Art. 75. Trasporto delle urne con le ceneri	» 30
Art. 76. Autorizzazione alla cremazione	» 31
Art. 77. Verbale di consegna dell'urna con le ceneri	» 31

TITOLO XIII - AUTOPSIE ED IMBALSAMAZIONE

Art. 78. Autopsie	» 32
Art. 79. Imbalsamazioni	» 32
Art. 80. Imbalsamazione di cadaveri portatori di radioattività	» 32

TITOLO XIV - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 81. Esumazioni	» 33
Art. 82. Esumazioni straordinarie	» 33
Art. 83. Salme esumate d'ordine dell'Autorità giudiziaria	» 33
Art. 84. Divieto di apportare riduzioni a salme	» 34
Art. 85. Trasferimento di feretri in altra sede	» 34
Art. 86. Raccolta delle ossa	» 34
Art. 87. Personale che deve presenziare alle operazioni	» 34
Art. 88. Compensi per esumazioni ed estumulazioni	» 34

TITOLO XV - SERVIZI CIMITERIALI

Art. 89. Manutenzione e vigilanza	» 35
Art. 90. Organizzazione del servizio cimiteriale	» 35
Art. 91. Custode del cimitero	» 35
Art. 92. Compiti del custode	» 35
Art. 93. Tenuta dei documenti obbligatori	» 35
Art. 94. Obblighi del custode seppellitore	» 36

TITOLO XVI - NORME PER L'ACCESSO E LA VISITA AL CIMITERO

Art. 95. Orario di apertura del cimitero	» 37
Art. 96. Divieto d'ingresso	» 37
Art. 97. Prescrizioni particolari	» 37
Art. 98. Norme per i visitatori	» 37

TITOLO XVII - CONTRAVVENZIONI

Art. 99. Contravvenzioni	» 38
--------------------------	------

TITOLO XVIII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 100. Regolamento speciale di polizia mortuaria	» 39
Art. 101. Entrata in vigore del Regolamento	» 39

TABELLA A - Tariffe concessioni cimiteriali

» 41

TABELLA B - Tariffe per servizi cimiteriali

» 43

TITOLO I - DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTO DI DECESSI

Art. 1. Denuncia dei casi di morte

È fatto obbligo ai familiari o chi per essi, ai direttori di ospedali, di istituti e di collettività, di denunciare, entro 24 ore dal decesso, ogni caso di morte di persona da loro assistita, all'Ufficio dello Stato Civile, dichiarando esattamente l'ora in cui avvenne il decesso.

Art. 2. Denuncia dei casi di morte da farsi dai medici

A norma dell'art. 103 sub a) del T. U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 e del primo comma dell'art. 1 del Regolamento di polizia mortuaria, approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, i medici curanti e necroscopi devono denunciare ogni caso di morte di persona da essi assistita o visitata, al Sindaco, indicando la malattia che, a loro giudizio, ne è stata la causa.

La denuncia di cui al comma precedente deve essere fatta entro 24 ore dall'accertamento del decesso: a) su apposita scheda di morte stabilita dal Ministero della Sanità, d'intesa con l'Istituto Centrale di Statistica; b) con modello rilasciato dal Comune come previsto dall'art. 141 del R.D. 9 luglio 1939, n. 1238.

L'obbligo della denuncia della causa di morte è fatto anche ai medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'Autorità giudiziaria o per riscontro diagnostico.

Art. 3. Denuncia di casi di morte all'Autorità giudiziaria

Fermo restando per i sanitari l'obbligo di cui all'art. 365 del codice penale, ove dalla scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il Sindaco deve darne immediata comunicazione all'Autorità giudiziaria e a quella di Pubblica Sicurezza.

Art. 4. Rinvenimento di resti mortali

Nel caso di rinvenimenti di parti di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informarne immediatamente il Sindaco, il quale ne dà subito comunicazione all'Autorità giudiziaria e a quella di Pubblica Sicurezza e all'unità sanitaria locale competente per territorio che provvede, salvo diverse disposizioni dell'autorità giudiziaria, ad incaricare dell'esame del materiale rinvenuto il medico necroscopo ed a comunicare i risultati degli accertamenti eseguiti al Sindaco ed alla stessa autorità giudiziaria perchè rilasci il nulla osta per la sepoltura.

Art. 5. Visita del medico necroscopo

Ricevuta la denuncia di un decesso avvenuto nel territorio del Comune, il medico necroscopo, su incarico dell'autorità sanitaria locale competente esegue gli accertamenti per accertare la morte e rilascia il certificato previsto dall'art. 141 del R.D. 9 luglio 1939, n. 1238.

La visita del medico necroscopo deve sempre essere fatta non prima di 15 ore dal decesso, salvo i casi previsti dagli articoli 8, 9 e 10 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e comunque non dopo le 30 ore.

Le funzioni di medico necroscopo sono esercitate dal medico incaricato dell'Unità Sanitaria Locale competente.

Art. 6. Casi di morte per malattia infettiva

Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva diffusa, il medico deve darne subito avviso al medico incaricato dell'Unità Sanitaria Locale per i necessari provvedimenti di disinfezione.

Art. 7. Rilascio dell'autorizzazione per la sepoltura

Ricevuta la dichiarazione del medico incaricato di constatare il decesso, l'Ufficiale dello Stato Civile rilascia l'autorizzazione per la sepoltura, in conformità alle norme previste dall'art. 141 del R.D. 9 luglio 1939, n. 1238.

La medesima autorizzazione è necessaria per la sepoltura nel cimitero di parti di cadavere od ossa umane, di cui al precedente articolo 4.

Qualora sussistano i casi previsti dall'art. 3, il rilascio dell'autorizzazione sarà subordinato al nulla osta dell'Autorità giudiziaria.

Art. 8. Nati morti e prodotti abortivi

Per i nati morti, ferme restando le disposizioni dell'art. 74 del R.D. 9 luglio 1939, n. 1238, si seguono le disposizioni stabilite negli articoli 1, 2, 3 e 5 del presente regolamento. Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intra-uterina e che all'Ufficiale di Stato Civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dall'Unità Sanitaria Locale competente. A richiesta dei genitori nel cimitero potranno essere raccolti con la stessa procedura anche prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane.

Art. 9. Riscontro diagnostico

Fatti salvi i poteri, in materia, dell'Autorità giudiziaria, sono sottoposti al risccontro diagnostico, secondo le norme della legge 15 febbraio 1961, n. 83, i cadaveri delle persone decedute senza assistenza medica, trasportati ad un ospedale o ad un deposito di osservazione o ad un obitorio, nonché i cadaveri delle persone decedute negli ospedali, nelle cliniche universitarie e negli istituti di cura privati quando i rispettivi direttori, primari o medici curanti lo dispongano per il controllo della diagnosi o per il chiarimento di quesiti clinico-scientifici.

Il coordinatore sanitario può disporre il risccontro diagnostico anche sui cadaveri delle persone decedute a domicilio, quando la morte sia dovuta a malattia infettiva-diffusiva o sospetta di esserlo, o a richiesta del medico curante, quando sussista il dubbio sulle cause di morte.

Il risccontro diagnostico è eseguito, alla presenza del primario o medico curante, ove questi lo ritenga necessario, nelle cliniche universitarie o negli ospedali dall'anatomopatologo universitario od ospedaliero ovvero da altro sanitario competente incaricato del servizio, i quali devono evitare mutilazioni e dissezioni non necessarie a raggiungere l'accertamento della causa di morte.

Eseguito il risccontro diagnostico, il cadavere deve essere ricomposto con la migliore cura.

I risultati del risccontro devono essere comunicati al Sindaco, per l'eventuale rettifica della scheda di morte, da farsi dal medico incaricato dell'Unità Sanitaria Locale. Le spese per il risccontro diagnostico sono a carico dell'ente che lo ha richiesto.

TITOLO II - PERIODO DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI

Art. 10. Periodo di osservazione normale

Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, nè essere sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, nè essere inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento, e salvo quelli nei quali il medico necroscopo avrà accertato la morte anche mediante l'ausilio di elettrocardiografo, la cui registrazione deve avere una durata non inferiore a 20 minuti, fatte salve le disposizioni di cui alla legge 2 dicembre 1975, n. 644 e successive modificazioni.

Art. 11. Periodo di osservazione cautelativo

Nei casi di morte improvvisa ed in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nel modo previsto dall'articolo precedente.

Art. 12. Riduzione del periodo di osservazione

Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva-diffusiva o il cadavere presenti segni di iniziata putrefazione, o quando altre ragioni speciali lo richiedano, su proposta del coordinatore sanitario dell'unità sanitaria locale, il Sindaco può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore.

Art. 13. Posizione del corpo durante il periodo di osservazione

Durante il periodo di osservazione il corpo deve essere posto in condizioni tali che non si ostacolino eventuali manifestazioni di vita.
Nel caso di decessi per malattia infettiva-diffusiva devono essere adottate speciali misure cautelative prescritte dal coordinatore sanitario dell'unità sanitaria locale competente.

Art. 14. Depositi di osservazione

Il deposito di osservazione per ricevere e tenere in osservazione per il periodo pre-

scritto le salme di persone:

a) morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il pre-

scritto periodo di osservazione;

b) morte in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in luogo pubblico;

c) ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento,

è ubicato presso

IL CIMITERO

Durante il periodo di osservazione sarà assicurata la sorveglianza anche ai fini del rile-

vamento di eventuali manifestazioni di vita da parte del

CS 870 DE

DEL CIMITERO

Per l'assolvimento delle seguenti funzioni obitoriali:

a) mantenimento in osservazione e riscontro diagnostico dei cadaveri di persone

decedute senza assistenza medica;

b) deposito per un periodo indefinito dei cadaveri a disposizione dell'autorità giudi-

ziaria per autopsie giudiziarie e per accertamenti medico-legali, riconoscimento e tratta-

mento igienico-conservativo;

c) deposito, riscontro diagnostico o autopsia giudiziaria o trattamento igienico-con-

servativo di cadaveri portatori di radioattività,

l'obitorio è ubicato presso

IL CIMITERO

Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati
nucleidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale,
osservando le prescrizioni disposte caso per caso dall'unità sanitaria locale competente,
in relazione agli elementi risultanti nel certificato di morte di cui all'art. 100 del decreto
del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185.